

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 50 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 17/2015 del 16.10.2015 – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione -U.O. Distretto di Vittoria

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 17/2015 del 16.10.2015 - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione - U.O. Distretto di Vittoria - redatto dall' Isp. MAROTTA Bruno e dal Dott. ALBANI Giacomo, quali Tecnici delle Prevenzione U.P.G. dell'ASP di Ragusa, a seguito di attività di controllo, effettuata congiuntamente con la Polizia Stradale, il giorno 01.10.2015, ore 12,00, nei pressi dell'uscita del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, su di un automezzo targato BH507FE, condotto dal Sig. INCONTRO Emanuele, nato a Vittoria il 16.09.1987, di proprietà della ditta **INCAR FRUIT S.r.l.**, con sede legale a Vittoria in via Palestro n.° 536, di cui è Legale Rappresentante il Sig. INCARDONA Andrea, nato a Vittoria il 13.09.1975;

Atteso che a carico della Ditta **INCAR FRUIT S.r.l.** ed in persona del Legale Rappresentante **Sig. INCARDONA Andrea** è stata rilevata la violazione, in riferimento al mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di rintracciabilità – (art. 18 Regolamento CE n.° 178/2002), di cui all'art. 2 del D. Lgs. n.° 190 del 5 aprile 2006 per **avere omesso di esibire il documento di trasporto all'atto del controllo violando gli obblighi previsti in materia di rintracciabilità;**

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo articolo 2 del D. Lgs n.° 190/2006, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 750,00 a €. 4.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. **1.500,00 (pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato tramite servizio postale a mezzo raccomandata A.R. n.° 7626866635-7 del 27.10.2015 alla ditta **INCAR FRUIT S.r.l.** di cui è Legale rappresentante il Sig. INCARDONA Andrea, a mani del suo collaboratore Sig. Mangione Vincenzo, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di €. **1.500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Vista la nota prot. n.° 172/SIAN del 24.02.2016 a firma del Dott. Natale Maione, Dirigente Medico del SIAN e del Dott. Giuseppe Giurdanella, Coordinatore Tecnico della Prevenzione del Distretto di Vittoria, con la quale si trasmetteva all'Ufficio Sanzioni rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, riguardo al verbale di contestazione medesimo, dichiarando che risulta che la Ditta **INCAR FRUIT S.r.l.**, con legale Rappresentante il Sig. **INCARDONA ANDREA**, non ha provveduto al pagamento della somma dovuta;


Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere alla Ditta **INCAR FRUIT S.r.l.** e per essa alla persona del suo Legale Rappresentante **Sig. INCARDONA Andrea**, la quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura minima del 5%, pari ad €. 75,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.



VISTO il D. Lgs. 5 aprile 2006 n.° 190.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n.° 30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Ditta **INCAR FRUIT S.r.l.**, e per essa al Legale rappresentante Sig. INCARDONA Andrea, nato a Vittoria il 13.09.1975, con sede legale in via Palestro n.° 536, il pagamento della somma totale di **€ 1.575,00** (euro millecinquecentosettantacinque/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**).

Ingiunge

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.575,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.641,00 (euromilleseicentoquarantuno/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V” nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (16/2015) e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio

Il presente atto va notificato:

- alla Ditta INCAR FRUIT S.r.l. e per essa al suo Legale Rappresentante Sig. **INCARDONA Andrea, nato a Vittoria il 13.09.1975-sede legale via Palestro n.° 536 - 97019 VITTORIA**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN-UOT di Vittoria- via Nicosia, 27 - **97019 VITTORIA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 12 APR 2016

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**



